

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 21 Maggio 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 27/2020

Oggetto: “Decreto Rilancio” parte Fiscale

“DECRETO RILANCIO”: Sintesi delle principali novità fiscali del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020

Nella notte del 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 definito “Decreto Rilancio”, vogliamo fornirvi un elenco delle principali misure fiscali previste dal nuovo Decreto.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

L'art. 24 prevede che le imprese, con un volume di ricavi (nel 2019) non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi (nel 2019), non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

ART. 28 - CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

L'art. 28 prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, sia previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo dell'anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART 50 – PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO

I beni nuovi acquistati nel periodo 01/04/2019 – 31/12/2019 per i quali siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto, beneficiano nella determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2019, di un incremento del costo del 30%, purché la consegna avvenga entro il 31/12/2020.

ART. 119 - INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

L'art. 119 prevede un'aliquota del 110% di detrazione spettante a fronte di specifici interventi di risparmio energetico, interventi di riduzione del rischio sismico, interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con riferimento al periodo di realizzazione

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

01/07/2020 al 31/12/2021.

La detrazione si applica ad esempio agli interventi per l'isolamento termico e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie e pompa di calore o a condensazione che garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

La detrazione è riconosciuta anche per gli interventi antisismici e per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

Ulteriori interventi per i quali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 110%, sono quelli per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

ART. 120 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'art. 120 prevede per gli esercenti attività di impresa arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid19.

ART. 121 – TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

L'art. 121 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per la trasformazione del corrispondente importo in un credito d'imposta cedibile.

ART. 122 - CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

L'art. 122 prevede che a decorrere dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per canoni di locazione (art. 28), di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e di credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125), possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale degli stessi ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

ART. 125 - CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 125 prevede a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e di enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

ART. 126 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI / ART. 127 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N.27

L'artt. 126 - 127 prevedono che tutti i versamenti precedentemente sospesi con il "Decreto Cura Italia" e il "Decreto Liquidità" debbano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione oppure in 4 rate mensili scadenti il 16 di ogni mese successivo al 16 di settembre (16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre). La proroga riguarda la generalità dei versamenti di marzo, aprile e maggio che erano stati sospesi e il cui versamento era previsto a fine maggio o a fine giugno.

I versamenti relativi al mese di febbraio in scadenza il 16 marzo, prorogati inizialmente dal "Decreto Cura Italia" a fine maggio, ed ora in scadenza al 16 settembre (in unica soluzione o a rate) sono relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; contributi previdenziali e assistenziali; premi per l'assicurazione obbligatoria Inail; imposta sul valore aggiunto.

I versamenti relativi ai mesi di marzo e aprile in scadenza rispettivamente il 16 aprile e 16 maggio, prorogati inizialmente dal "Decreto liquidità" a fine giugno, ed ora in scadenza al 16 settembre (in unica soluzione o a rate) sono relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilato (art.24); trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; contributi previdenziali e assistenziali; premi per l'assicurazione obbligatoria Inail; imposta sul valore aggiunto.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

ART. 140 - MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

L'art. 140 prevede per coloro che hanno conseguito nell'anno 2018 un volume d'affari inferiore a € 400.000 la proroga fino al 1° gennaio 2021 del periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di invio telematico dei corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ART. 144 - REMISSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

L'art. 144 prevede la remissione in termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), anche per le rateazioni in corso, delle somme richieste mediante avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. È prevista altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) ed il 31 maggio. I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese.

ART. 145 – SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO DI IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO

Nel 2020 consentito effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione volontaria tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.

ART. 147 - INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

L'art. 147 prevede che il limite annuo compensabile tramite F24 sia elevato a 1 milione di euro.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

ART. 149 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE O SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 149 prevede che siano prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, di accordo conciliativo, di accordo di mediazione, di atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, di atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, di atti di recupero e di avvisi di liquidazione per omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro.

La proroga si applica con riferimento agli atti sopra indicati i cui termini di versamento scadono nel periodo 09/03/2020 – 31/05/2020.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018 dei Pvc, degli avvisi d'accertamento/rettifica/liquidazione, degli atti di recupero, di inviti al contraddittorio, di accertamenti con adesione e delle controversie tributarie.

I versamenti prorogati, possono essere effettuati senza sanzioni e interessi in unica soluzione il 16 settembre 2020 oppure mediante rateazione in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese a decorrere dal 16 settembre 2020.

ART. 152 - SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI

L'art. 152 stabilisce che nel periodo 19/05/2020 – 31/08/2020 siano sospesi i pignoramenti dell'Agente delle Riscossione su stipendi e pensioni.

ART. 154 - PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'art. 154 prevede, tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione. La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

cinque, rate. La lett. c) consente che il versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

ART. 157 - PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

L’art. 157 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020, siano notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

ART. 177 - ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU PER IL SETTORE TURISTICO

L’art. 177 stabilisce che per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e per gli immobili rientranti nella categoria D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei capeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ART. 181 – SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

L’art. 181 stabilisce che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dal Covid-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni e autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico, siano esonerati per il periodo 01/05/2020 – 31/10/2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico, di strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti